

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:

La Camera,

premesso che

la XIII Legislatura è oramai giunta a conclusione, come dimostrano le numerose ed autorevoli notizie che, anche in questi ultimi giorni, hanno riferito di un imminente scioglimento delle Camere da parte del presidente della Repubblica;

in questa fase di fine legislatura il Governo appare particolarmente impegnato nell'esercitare deleghe — anche attribuite da leggi di recentissima approvazione — e nell'eseguire nomine di alti dirigenti pubblici;

per quanto riferito al punto precedente l'operato dell'attuale Governo appare unicamente improntato a giungere alla messa a punto di un quadro legislativo e di un apparato dirigenziale, le cui caratteristiche non sembrano, in alcun caso, essere definite in funzione delle reali esigenze di amministrazione della cosa pubblica ma al fine dell'obiettivo di recare impedimento all'azione del futuro Governo;

nelle ultime settimane, più di un Ministro ha proceduto alla nomina di alti dirigenti pubblici, che sono stati chiamati a ricoprire incarichi di primaria importanza con contratti di durata settennale, mentre nuove ed altrettanto numerose ed importanti nomine sono annunciate ed attese per i pochi giorni che ancora ci separano dalla fine della Legislatura;

l'affannosa corsa a procedere a nuova nomine dirigenziali sta creando veri e propri conflitti istituzionali, come accaduto nel caso del Ministero delle politiche agricole e forestali, per il quale il Dipartimento per gli affari giuridici della Presidenza del Consiglio ha richiesto (con lettera del 26 febbraio 2001, firmata d'ordine del Presidente del Consiglio) al Ministero della giustizia di procedere alla pub-

blicazione in *Gazzetta ufficiale* di un regolamento che consenta la riorganizzazione degli uffici del dicastero agricolo e che è in attesa di giudizio da parte della Corte costituzionale, per una questione di legittimità sollevata, lo scorso anno, dalla Corte dei conti;

l'esercizio di deleghe, anche contenute in leggi di recentissima approvazione, sta conducendo all'emanazione frettolosa di norme che, anche quando riferite a questioni di prioritaria importanza, risultano chiaramente insufficienti e parziali sotto il profilo dei contenuti;

il forzato esercizio di deleghe da parte del Governo è emblematicamente rappresentato dall'approvazione, avvenuta nella seduta di martedì 27 febbraio, della proposta di legge contenuta nell'AC 7115-B, dove, tra le altre cose, è contenuta la delega al Governo per procedere ad una sostanziale « riscrittura » del complesso delle norme che regolano lo svolgimento delle attività agricole e per esercitare la quale risulta che il Ministro delle politiche agricole e forestali abbia previsto la presentazione di 26 schemi di decreti legislativi, da emanare prima della fine della Legislatura;

impegna il Governo

a non approvare schemi di decreti legislativi che, a causa dell'imminente conclusione della Legislatura, non possano essere esaminati, nei tempi e nei modi dovuti, dalle competenti Commissioni parlamentari;

a limitare l'attività di nomina di dirigenti pubblici e di presidenti di enti, istituti ed agenzie ai soli casi in cui dette nomine si riferiscano a mandati e/o a posizioni che non siano di nuova istituzione e che siano in scadenza nel periodo antecedente lo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica.

(1-00514) « Selva, Armaroli, Porcu, Berselli, Volontè, Benedetti Valentini, Pisanu, Cola, Pagliarini, Pace, Follini, Lembo, Mazzocchi, Malgieri ».

Risoluzioni in Commissione:

La VI Commissione,

premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2000 sono state rideterminate le tariffe dell'imposta comunale per la pubblicità ordinaria di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 507 del 1993, disponendo per ogni comune, indipendentemente dalla classe di appartenenza, un aumento delle medesime pari a lire 6000;

l'importo minimo delle vigenti tariffe è fissato in lire 16.000 e che pertanto l'aumento della tariffa è stato motivato alla luce dell'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, il quale prevede che non si proceda a iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila;

la predetta motivazione appare illogica e contraddittoria, in quanto dispone un aumento delle tariffe per tutti i comuni, e pertanto anche per quelli che già avevano tariffe superiori alle 20.000 lire, nonché lesiva dell'autonomia degli enti locali, posto che gli stessi, ai sensi dell'articolo 11, comma 10 della legge n. 449 del 1997, come modificato dall'articolo 30, comma 17 della legge n. 488 del 1999, potevano aumentare con proprie delibere gli importi delle tariffe base sino a raggiungere il limite tariffario delle 20.000 lire;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto si pone in netto contrasto con la politica di riduzione della pressione fiscale nei confronti dei cittadini e delle imprese sinora perseguite dal Governo, apparendo inoltre in contrasto con la necessità di contenere il tasso di inflazione evitando interventi tariffari scarsamente giustificati e tali da generare un aumento dei costi a carico delle imprese

impegna il Governo

ad assumere iniziative urgenti volte a prevedere una rideterminazione della tariffa

per la pubblicità ordinaria esclusivamente per i comuni di classe V, il cui importo minimo delle attuali tariffe, fissato in lire 16.000, risulta inferiore a quello per il quale è possibile procedere all'iscrizione al ruolo ai sensi del citato articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

(7-01052) « Conte, Contento, Antonio Pepe, De Franciscis, Frosio Roncalli, Repetto, Benvenuto ».

La VI commissione,

considerato che:

il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha introdotto un regime agevolato per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati comunque denominati;

tale regime consiste nell'applicazione, ai predetti trasferimenti, dell'imposta del registro nella misura dell'1 per cento e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa;

l'unica condizione prevista dalla citata disposizione per la fruizione dell'agevolazione consiste nell'utilizzazione edificatoria dell'area entro il termine di 5 anni successivi al trasferimento;

la circolare del Ministero delle finanze n. 1 del 2001 ha precisato, al riguardo, che « da una prima lettura... sembra emergere un nesso funzionale tra i trasferimenti di beni immobili e la utilizzazione edificatoria dell'area nella quale l'immobile è ricompreso. Così che l'utilizzazione economica dell'area (già in possesso dell'acquirente) anziché dell'immobile oggetto del trasferimento sembra porsi come condizione per fruire dell'agevolazione. Ne consegue che l'aliquota dell'1 per cento è applicabile ai soli trasferimenti di immobili, ricompresi in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, che siano funzionali all'utilizzazione edificatoria dell'area stessa, altrimenti impedita da cause ostative preesistenti quali, ad esem-

pio, la disponibilità da parte dell'acquirente di una superficie inferiore a quella minima richiesta dal piano particolareggiato per l'edificabilità »;

l'esplicita ammissione, contenuta nella circolare, per cui l'amministrazione finanziaria non sarebbe pervenuta ad una interpretazione certa della disposizione richiamata, limitandosi ad una « prima lettura », che sembra preludere ad una successiva ed eventualmente contrastante valutazione, suscita forti perplessità in quanto potrebbe determinare una situazione di incertezza del quadro normativo;

quanto ai contenuti della interpretazione offerta nella circolare, che non risulta condivisibile l'affermazione per cui, ai fini della fruizione della agevolazione, l'area interessata dovrebbe essere già in possesso del soggetto acquirente;

tale interpretazione potrebbe determinare una significativa riduzione dell'ambito soggettivo di applicazione della norma di legge, non riconducibile al dettato della stessa, in quanto precluderebbe l'accesso al regime agevolato ai soggetti non proprietari che intendano subentrare nell'attuazione dei piani particolareggiati;

impegna il Governo

a chiarire espressamente, onde evitare possibili equivoci, che la disposizione richiamata deve intendersi nel senso che la fruizione del regime agevolato non è subordinata alla condizione del previo possesso dell'area interessata, specificando conseguentemente che l'accesso al medesimo regime è consentito sia ai soggetti non proprietari che intendano subentrare nell'attuazione dei piani particolareggiati, sia ai proprietari di beni immobili compresi nel piano destinati alla cessione e realizzazione delle aree a standard ai fini della complessiva attuazione del piano stesso;

a specificare che il termine « piani particolareggiati comunque denominati » comprende qualunque tipo di piano urbanistico attuativo, o ad esso assimilato, del piano regolatore generale;

a precisare che, affinché la condizione per cui l'utilizzazione edificatoria dell'area interessata deve realizzarsi entro cinque anni possa intendersi soddisfatta, non occorre necessariamente la ultimazione della costruzione dell'immobile.

(7-01053) « Benvenuto, Debiasio Calimani ».

La XI Commissione,

preso atto della complessa vicenda che ha portato il tribunale di Roma — Sezione lavoro — a riconoscere che il personale dipendente dalla Cassa Depositi e Prestiti deve essere collocato in un nuovo e separato comparto contrattuale rispetto a quello vigente per le Aziende Autonome;

ritenuto che l'Aran può procedere alla stipula di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro separato per il personale della Cassa Depositi e Prestiti solo previa apposita Direttiva emanata dal Ministero per la funzione pubblica e da quello del tesoro;

ritenuto che il fondamento della emananda Direttiva può essere ravvisato anche in due recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione, nelle quali, emerge la peculiare natura della Cassa Depositi e Prestiti, assimilabile ad un Ente Pubblico Economico, così marcando la diversità rispetto agli altri quattro settori inclusi nel Comparto Contrattuale delle ex Aziende Autonome;

preso atto che la suesposta diversità comporta anche un differente metodo di accertamento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e quindi legittimate alla sottoscrizione del contratto;

preso atto che il blocco attuato da più di un mese delle erogazioni dei finanziamenti (oltre 1.600 miliardi) da parte del personale in stato di sciopero comporta gravissimi problemi per gli Enti locali e le imprese destinatarie dei finanziamenti stessi e per il personale ed i lavoratori delle medesime

impegna il Governo

ad emanare la Direttiva che autorizzi l'Aran alla trattativa ed alla stipula del contratto con le organizzazioni maggiormente rappresentative del separato comparto contrattuale della Cassa Depositi e Prestiti.

(7-01055) « Gazzara, Becchetti, Taborelli, Prestigiacomo ».

La XIII Commissione,

premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236 (di recepimento della direttiva comunitaria 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano) ha previsto l'obbligo, per i venditori, i distributori e gli utilizzatori di annotare su apposite schede i dati relativi a vendita e utilizzazione di prodotti fitosanitari;

il decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, di attuazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 ha definito le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati di vendita, di acquisto ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari, nonché le relative modalità di compilazione, i tempi e le procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati;

la risoluzione n. 7-00498 della XIII Commissione della Camera del 13 novembre 1991, a causa delle difficoltà applicative del decreto ministeriale 217 ha, fra l'altro, impegnato il Governo a regolamentare la tenuta delle schede e dei registri da parte degli utilizzatori in via sperimentale per i primi diciotto mesi e conseguentemente senza le sanzioni previste anche in attesa delle rilevazioni delle schede dei distributori e dei venditori;

il decreto ministeriale 2 luglio 1992 n. 436 ha modificato il decreto ministeriale n. 217 del 1991, anche sulla base della risoluzione di cui sopra, ed ha previsto, in via sperimentale, la raccolta dei dati di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale n. 217

del 1991 al fine di esentare i settori, le zone e le sostanze attive che hanno mostrato situazioni di rilevanza marginale nonché di verificare l'adozione di una scheda dei trattamenti semplificata;

la non attuazione del decreto ministeriale 2 luglio 1992 n. 436 ha portato ad una serie di proroghe, di cui l'ultima è stata stabilita con l'articolo 7 della legge 17 agosto 1999, n. 290, sino al 30 giugno 2000 per la trasmissione delle schede relative alla dichiarazione dei dati di acquisto e di utilizzazione dei prodotti fitosanitari (articolo 4 del decreto ministeriale n. 217 del 1991) ed al 30 aprile 2000 per l'obbligatorietà delle annotazioni da parte degli utilizzatori di antiparassitari sull'apposito registro dei trattamenti e del magazzino dei prodotti fitosanitari (articolo 5 del decreto ministeriale n. 217 del 1991);

il differimento dei termini è stato deliberato dal Parlamento in questi anni al fine di semplificare gli adempimenti per gli utilizzatori in quanto: a) la documentazione prevista per la tenuta del registro è estremamente complessa e per alcuni versi inutile; b) la stessa amministrazione pubblica, sia a livello nazionale che regionale, non è in grado di sostenere l'avvio della tenuta del registro su circa 2 milioni di aziende nonché la successiva fase di ricevimento ed elaborazione delle schede; c) in particolare il Ministero delle politiche agricole e forestali ha sottolineato a più riprese la difficoltà oggettiva ad adempiere alle disposizioni relative al decreto n. 217 del 1991 sia da un punto di vista organizzativo che finanziano a causa della complessità della rilevazione per dimensioni e tipologia di informazioni da trattare; d) non sussistono più le motivazioni di carattere ambientale e sanitario che hanno portato negli anni ottanta a stabilire tale obbligo;

nessuno dei problemi sopra evidenziati è stato risolto e, quindi, non sussistono tuttora le condizioni per attuare le disposizioni relative al registro dei trattamenti per gli utilizzatori;

gli agricoltori non devono essere sottoposti a controlli ed a sanzioni sulla base di norme inapplicabili;

la previsione da parte dell'Italia di una legislazione più restrittiva rispetto a quanto disposto dalla direttiva 91/414 in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, altera le condizioni di concorrenza tra gli Stati;

impegna il Governo

a prevedere la sospensione immediata dell'applicazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 e delle relative sanzioni;

ad emanare entro sei mesi un decreto di modifica del decreto ministeriale n. 217 del 1991 e del decreto ministeriale n. 436 del 1992 per semplificare gli adempimenti diretti agli utilizzatori prevedendo esclusivamente l'obbligo di conservare le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari nonché la tenuta di una scheda di magazzino che contenga, quale autocertificazione, le informazioni strettamente necessarie per assicurare la tracciabilità dei prodotti;

a considerare comunque validi i registri dei trattamenti previsti da disposizioni europee o regionali.

(7-01054) « de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Ferrari, Dozzo, Aloï, Conti, Tattarini ».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

i miliziani dei Taliban, in Afghanistan, hanno cominciato oggi la distruzione di tutte le immagini preislamiche, in ese-

cuzione dell'editto adottato il 26 febbraio scorso dal mullah Mohammed Omar, leader supremo dei Taliban;

il Ministro degli esteri dei Taliban, Wakil Ahmed Muttawakil ha definito « irrevocabile » la decisione di distruzione delle statue, polemizzando con l'appello dell'Unesco e di tutti i paesi buddhisti di sospendere l'esecuzione del provvedimento (Ansa, 28 febbraio 2001, ore 11.16);

i primi monumenti che verranno distrutti sono tre raffigurazioni di tre Buddha scalpellati nella roccia, risalenti a circa 23 secoli fa e di valore storico e artistico inestimabile, e che incombono sulla città di Bamyan e rappresentano ciò che resta del prezioso patrimonio afghano in gran parte distrutto o danneggiato dalla interminabile guerra civile —;

se non ritenga urgente assumere ogni iniziativa possibile in sede internazionale per porre fine alla scientifica, criminale distruzione di un patrimonio che appartiene in primo luogo alla storia dell'umanità.

(2-02934)

« Taradash ».

Interrogazioni a risposta scritta:

FIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con decreto interministeriale del 27 settembre 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 251, è stata disposta la vendita di un gruppo di immobili residenziali degli enti previdenziali da alienare (indicati uno per uno nella tabella B del predetto decreto ministeriale), « con tempestività e comunque entro e non oltre il 1° marzo 2001 »;

tali immobili residenziali sono stati stralciati dall'elenco degli immobili già individuati uno per uno il 17 maggio 1998, per il programma straordinario di dismissione (legge n. 140 del 1997 misure urgenti